

Legge 30 dicembre 2024, n. 307

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”

Dettaglio delle disposizioni di interesse per le seguenti aree tematiche:

- ENERGIA
- AMBIENTE E IDRICO
- INFRASTRUTTURE E APPALTI
- ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE (welfare aziendale, credito d'imposta Transizione 4.0, nuova Sabatini, IRES agevolata per investimenti in beni tecnologicamente avanzati, credito d'imposta ZES unica)

➤ **ENERGIA**

Comma 45 (Estensione dell'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato e-DAS per il controllo della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)

Estende anche ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia l'obbligo di utilizzare il documento di accompagnamento informatizzato denominato e-DAS.

Commi da 50 a 53 (Piani straordinari di investimento pluriennale per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica)

Il comma 50 demanda a un decreto del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro dell'economia, su proposta dell'ARERA, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'UE per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici.

Specifica che i piani straordinari di investimento pluriennale devono avere almeno i seguenti obiettivi:

- a) miglioramento della resilienza e dell'affidabilità del servizio ai fini dell'adattamento dello stesso ad eventi meteoclimatici estremi;
- b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;
- c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilità, l'aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l'impiego dell'energia elettrica;
- d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b) e c), anche attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a pronti e a termine, secondo i principi di trasparenza e non discriminazione;
- e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

Il comma 51 affida al decreto di cui al comma 50 anche la definizione dei termini e delle modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 52, nonché dei criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia

elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al comma 52. Precisa che gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall'ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica.

Il comma 52 affida al MASE, sentiti l'ARERA e il MEF, il compito di valutare i piani straordinari di investimento di cui al comma 50 e, in caso di esito positivo della valutazione, di approvarli. Precisa che l'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai piani, comunque per un periodo non superiore a 20 anni.

Il comma 53 destina le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 50 a 52 prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

Commi da 54 a 56 (*Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici*)

Il comma 54 modifica l'articolo 16-bis (*Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici*) del TUIR prevedendo l'abbattimento al 30% dell'aliquota dell'agevolazione di base, già previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio da effettuarsi nel periodo 2028-2033, anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 55 apporta modifiche al DL n. 63 del 2013 (*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*):

a) integra l'articolo 14 (*Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica*) prevedendo che la detrazione spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Eleva la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 al 50% delle spese, per il 2025, e al 36% delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) modifica l'articolo 16 (*Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili*) prevedendo una proroga dell'innalzamento delle aliquote previste dall'articolo 16-bis del TUIR per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Le aliquote sono quindi stabilite, per il 2025, al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36% negli altri casi. Fissa le aliquote per gli anni 2026 e 2027 rispettivamente, al 36% e al 30%. Conferma per tali detrazioni un ammontare complessivo delle spese detraibili non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Inoltre, con riferimento al cosiddetto sisma *bonus*, proroga la misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, prescrivendo che le aliquote di detrazione siano stabilite in una misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari, per le spese sostenute nel 2025, al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36% negli altri casi. Fissa le aliquote per gli anni 2026 e 2027 rispettivamente, al 36% e al 30%. Proroga il *bonus* mobili anche per le spese sostenute nel 2025 con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

Il comma 56 integra l'articolo 119 (*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*) del DL n. 34 del 2020 (DL Rilancio);

a) prevedendo che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, attualmente prevista dal comma 8-bis, primo periodo, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su

edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e degli enti del terzo settore, spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, al 15 ottobre 2024, risulti:

- presentata la CILA, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

b) riconoscendo la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d'imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d'imposta 2024.

Commi da 107 a 111 (*Bonus elettrodomestici*)

Il comma 107 concede agli utenti finali, per il 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo.

Il comma 108 precisa che il contributo può essere concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un valore dell'ISEE inferiore a 25.000 euro annui, e che il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.

Il comma 109 istituisce nello stato di previsione del MIMIT un fondo con una dotazione di 50 milioni per il 2025, per le finalità di cui al comma 107.

Il comma 110 demanda a un decreto del ministro delle imprese di concerto con il ministro dell'economia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione del contributo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 109.

Il comma 111 reca la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Comma 376 (*Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale*)

Apporta modifiche all'articolo 48-ter (*Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni*) del DL n.104 del 2020 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*) stabilendo che la misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati anche su strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o ricovero è determinata nella misura del 100% delle spese ammissibili.

Commi da 427 a 429 (*Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0*)

Il comma 427 apporta le seguenti modifiche all'articolo 38 del DL 19/2024 sul Piano Transizione 5.0:

a) possibilità di riconoscere il credito d'imposta in alternativa alle imprese, alle Energy Service Company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente

b) prevede che concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130%, 140% e 150% del loro costo gli investimenti in impianti che comprendano

tutti i moduli fotovoltaici previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del DL n. 181/2023 Sicurezza energetica e FER, vale a dire: moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; moduli prodotti negli Stati membri dell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24,5%.

c) prevede due scaglioni di investimento (anziché 3) con diverse aliquote percentuali, riconoscendo il credito d'imposta nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni e del 5%, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni per anno per impresa beneficiaria;

d) modifica la misura del credito d'imposta per ciascun investimento al 40% e 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni agevolabili;

e) modifica la misura del credito d'imposta per ciascun investimento al 45% e 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni agevolabili;

f) prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;

g) reca disposizioni in materia di percentuale di contributo al risparmio energetico della struttura produttiva da parte dei beni strumentali oggetto degli investimenti di cui all'Allegato A (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0») della legge 232/2016. Gli investimenti caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3% e al 5%. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle suddette misure (comma 9-bis). La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5% (comma 9-ter);

h) elimina la non cumulabilità con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno (articolo 16 del DL n. 124 del 2023 – DL Sud) prevedendo che il credito d'imposta Transizione 5.0 sia quindi cumulabile con quello per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno e nella ZLS. Il credito è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'UE.

Il comma 428 stabilisce che le disposizioni recate dal comma 427 integrano e modificano le previsioni contenute nel DM attuativo dell'articolo 38, comma 17 del DL 19/2024 e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.

Il comma 429 precisa che la possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote (lettere d) ed e) del comma 427 in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della legge, è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate.

Commi 463 a 473 (*Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane*)

Il comma 463 prevede che le disponibilità del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (Fondo 394), possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano nell'America centrale o meridionale ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, per sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale. Nei suddetti casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto.

Il comma 469 applica una disciplina speciale alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo rotativo (Fondo 394) a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di incremento dell'efficienza energetica secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni. Queste domande:

- a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia;
- b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.

Commi da 492 a 495 (*Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia*)

Il comma 492 permette al Comitato di coordinamento per il rilancio delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia di operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia, al fine di individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle relative aree industriali.

Il comma 493 prevede che il Comitato, in relazione sia al territorio di Brindisi sia a quello di Civitavecchia, possa elaborare un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un accordo di programma.

Il comma 494 prevede la nomina di un Commissario straordinario per il 2025 e il 2026, nel caso di un accordo di programma per lo sviluppo delle singole aree nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche, cui spetta un compenso annuo pari ad 80.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il comma 495 reca la copertura degli oneri relativi al compenso del Commissario.

Commi da 513 a 519 (*Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili*)

Il comma 513 affida a un decreto del ministro degli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di concerto con il MEF, il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 – Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 – REPowerEU del PNRR. Il decreto dovrà definire:

- a) la tipologia degli investimenti agevolabili;
- b) la tipologia del sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti;
- c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario;
- d) il GSE Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17;
- e) le società SACE Spa e Cassa depositi e prestiti Spa come *partner* finanziari dell'Investimento 17, con l'attribuzione a CDP della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17;
- f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i *partner* finanziari e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei *partner* finanziari;
- g) il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;

h) i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento nonché gli obblighi del soggetto attuatore (GSE) e dei *partner* finanziari (SACE e CDP), i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da conseguire in misura non inferiore al 30% a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione;

i) le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dal comma 519 (1.381 milioni per il 2025);

l) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno stesso;

m) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la concessione del finanziamento;

n) le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

Il comma 514 precisa che, per garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, non sono agevolabili gli investimenti destinati alle seguenti attività:

a) direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

Il comma 515 stabilisce che le misure di sostegno finanziario previste dai commi da 513 a 519 non sono cumulabili, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni a valere su risorse dell'UE. Resta fermo che il sostegno nell'ambito del PNRR si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'UE, a condizione che il sostegno non copra lo stesso costo. In caso di cumulo con altre agevolazioni che abbiano a oggetto gli stessi costi ma finanziate con risorse diverse da quelle dell'UE, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 516 precisa che il soggetto attuatore (GSE) e i *partner* finanziari (SACE e CDP) sottoscrittori dell'atto convenzionale di cui al comma 513, lettera f), svolgono tutte le attività e adempiono a tutti gli obblighi richiesti, con oneri posti a carico delle risorse stanziare dal comma 519, nel limite complessivo massimo dell'1%.

Il comma 517 affida al GSE il compito di effettuare i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la concessione del sostegno finanziario. I controlli sono effettuati sulla base della documentazione tecnica nonché dell'eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, compresa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici.

Il comma 518 prevede che entro i termini indicati nell'atto convenzionale, le banche commerciali convenzionate con CDP, effettuano le valutazioni relative al merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari necessari per l'erogazione del sostegno finanziario.

Il comma 519 quantifica gli oneri derivanti dai commi 513 e 516, in 1.381 milioni per il 2025, ai quali di provvede a valere sulle risorse destinate all'Investimento 17, finanziato dal fondo *Next Generation EU* Italia.

Comma 525 (Disposizioni per l'autorizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili interconnessi all'infrastruttura ferroviaria)

Prevede che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applica il procedimento semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR e del PNC. Per tali interventi non trovano applicazione le disposizioni specifiche relative ai regimi autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili contenute nel Dlgs n. 199 del 2021 (RED II) (Titolo III, Capo I, artt. 18-25).

Commi da 649 a 693 (*Esigenze connesse alla ricostruzione*)

Il comma 657 proroga anche per il 2025 l'esonero dal pagamento delle utenze riferibili a una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

Il comma 658 proroga al 31 dicembre 2025 le agevolazioni anche di natura tariffaria per i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, in favore dei titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato (territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 - Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria) (articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo del DL n. 123 del 2019 e articolo 48, comma 2 del DL n. 189 del 2016).

Commi da 784 a 808 (*Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali*)

Il comma 797 apporta modifiche all'articolo 1 della legge di Bilancio 2019:

a) al comma 134, riducendo dal 2034 al 2026 il periodo di assegnazione dei contributi alle regioni a statuto ordinario per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

b) sostituisce il comma 136-bis (contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio) differendo al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre, entro il quale, in caso di mancato affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo, il contributo deve essere revocato e riassegnato. Prevede, inoltre:

- la possibilità che la riassegnazione avvenga con atto separato dal provvedimento di revoca, da adottarsi entro lo stesso termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo;
- che le somme revocate, oltre ad essere assegnate ai comuni, possono essere altresì utilizzate dalle regioni per investimenti diretti, anche in deroga al vincolo che stabilisce che almeno il 70% del contributo regionale venga assegnato ai comuni del territorio;
- il differimento al 31 maggio del termine, precedentemente fissato al 30 aprile, entro il quale l'ente beneficiario del contributo oggetto di riassegnazione deve affidare i lavori o le forniture;

c) inserisce il nuovo comma 136-quater che chiarisce che in caso di rinuncia al contributo da parte del comune entro il termine per l'affidamento dei lavori o delle forniture oppure, decorso il termine e avvenuto l'affidamento dei lavori o delle forniture, entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento del contributo, si applicano le disposizioni previste dalla lettera b);

d) sostituisce la tabella 1 con la tabella di cui all'allegato II annesso al provvedimento.

Il comma 799 riduce di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 l'autorizzazione di spesa per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e di 200 milioni per il 2025 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 l'autorizzazione di spesa per progetti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade

➤ AMBIENTE E IDRICO

Commi 48 e 49 (*Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi*)

Il comma 48 stabilisce che partecipa alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 di autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Riduce la percentuale al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Il comma 49 innalza dal 10 al 22% l'aliquota IVA per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici nonché per favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare.

Comma 462 (*Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali*)

Incrementa di 2,5 milioni per il 2025, di 7,5 milioni per il 2026 e di 5,5 milioni per il 2027 l'autorizzazione di spesa per promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.

Commi da 513 a 519 (*Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili*)

Il comma 513 affida a un decreto del ministro degli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di concerto con il MEF, il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 – Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 – REPowerEU del PNRR. Il decreto dovrà definire:

- a) la tipologia degli investimenti agevolabili;
- b) la tipologia del sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti;
- c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario;
- d) il GSE Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17;
- e) le società SACE Spa e Cassa depositi e prestiti Spa come *partner* finanziari dell'Investimento 17, con l'attribuzione a CDP della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17;
- f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i *partner* finanziari e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei *partner* finanziari;
- g) il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;
- h) i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento nonché gli obblighi del soggetto attuatore (GSE) e dei *partner* finanziari (SACE e CDP), i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da conseguire in misura non inferiore al 30% a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione;
- i) le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dal comma 519 (1.381 milioni per il 2025);
- j) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno stesso;
- k) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la concessione del finanziamento;

- l) le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

Il comma 514 precisa che, per garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, non sono agevolabili gli investimenti destinati alle seguenti attività:

- a) direttamente connesse ai combustibili fossili;
- b) nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

Comma 526 (*Rinnovo del parco degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale*)

Prevede che le regioni e le città metropolitane possano utilizzare le risorse già assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile anche per il finanziamento di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente per accelerare il rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e favorire la sostituzione degli autobus con caratteristiche antinquinamento antecedenti alla normativa Euro VI, qualora ciò non determini un ritardo nell'acquisizione dei mezzi rispetto alla programmazione. Ciascuna regione o città metropolitana può utilizzare a tal fine una quota non superiore al 25% delle risorse complessivamente attribuite per il quinquennio 2024-2028. Fermo restando tale limite, ciascuna regione o città metropolitana interessata può utilizzare, per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida, le risorse stanziare nel rispettivo programma di investimento, per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.

Comma 533 (*Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico*)

Autorizza la spesa complessiva di 708 milioni (120 milioni per il 2028, 160 milioni per il 2029 e 428 milioni per il 2030) per la realizzazione degli interventi di cui al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI).

Commi da 649 a 693 (*Esigenze connesse alla ricostruzione*)

Il comma 663 proroga al 31 dicembre 2025 l'esenzione dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla PA in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria). Stabilisce che i redditi degli immobili inagibili non concorrono, fino all'anno di imposta 2024, alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES. Esenta, fino al 31 dicembre 2025, gli immobili inagibili dall'applicazione dell'IMU e della TARI.

Il comma 664 proroga al 31 dicembre 2025 i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie e al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Il comma 665 proroga al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. Permette l'aumento entro il limite del 70% per ogni autorizzazione. Demanda alla regione la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio.

Il comma 668 autorizza la spesa di 10 milioni per il 2025 per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017.

Il comma 688 autorizza la spesa di 1,8 milioni per il 2025 per assicurare ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di tassa rifiuti (TARI). Per le stesse finalità autorizza la spesa di 1

milione per il 2025 in favore dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022.

Commi da 706 a 708 (Crisi idrica)

Il comma 706 prevede che una quota del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, istituito presso CSEA, fino a 144 milioni per il 2025, possa essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, individuato con DPCM, su proposta del ministro delle Infrastrutture di concerto con il ministro dell'economia, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentita ARERA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DL n. 221 del 2015 (*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*) che rinvia a un DPCM la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. Stabilisce che una quota delle risorse è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 35 milioni per il 2025 e di 15 milioni per il 2026. Autorizza conseguentemente la spesa per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

Il comma 707 apporta modifiche all'articolo 51 (*Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei*), comma 1-quater, del DL n.13 del 2023 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*) prevedendo che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) possa finanziare nei limiti delle relative risorse disponibili anche investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture idriche, utilizzando le risorse derivanti dai rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, nonché con le quote di cofinanziamento nazionale e con le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee divenute disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, oltre alle iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute.

Il comma 708 rifinanzia il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici con 1 milione annuo per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni per il 2027.

Comma 709 (Contributo alla regione Valle d'Aosta per i cambiamenti climatici)

Assegna un contributo straordinario di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 alla regione Valle d'Aosta per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani.

Comma 725 (Fondo per l'economia del mare)

Istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio, un fondo con una dotazione di 3 milioni per il 2025 e di 5 milioni annui a decorrere dal 2026 al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e avendo particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine. Demanda a uno o più DPCM o, ove nominata, a uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il ministro dell'economia e sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, la definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo nonché dei criteri per la ripartizione delle risorse.

Comma 779 (*Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI*)

Reca un'interpretazione autentica di “maggior gettito accertato e riscosso” relativo agli accertamenti IMU e TARI. Precisa che per maggior gettito accertato e riscosso si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Chiarisce che per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'IMU e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato.

Commi da 784 a 808 (*Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali*)

Il comma 788 stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, di 140 milioni per il 2025, di 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 490 milioni per il 2029, di cui 130 milioni per il 2025, 260 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni per il 2029 a carico dei comuni e 10 milioni per il 2025, 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni per il 2029 a carico delle province e città metropolitane. Precisa che gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del ministro dell'economia di concerto con il ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Precisa, inoltre, che in caso di mancata intesa entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.

Commi da 880 a 882 (*Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche*)

Il comma 880 istituisce nello stato di previsione del MASE il Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da PFAS con una dotazione di 0,5 milioni per il 2025 e di 1 milione per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 881 demanda a un decreto del ministro dell'ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle misure attuative del comma 880 anche al fine del rispetto del limite di spesa.

Il comma 882 reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

➤ INFRASTRUTTURE E APPALTI

Commi 455 e 456 (*Disposizioni in materia portuale*)

Il comma 455 apporta modifiche al DL n. 34 del 2020 (DL Rilancio), estendendo anche al 2025, la possibilità per le Autorità di sistema portuale di erogare contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma, pari a 2 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa relativa alla compensazione degli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dalla riduzione dell'indennizzo dovuto all'usura delle strade da parte delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche,

Il comma 456 inserisce il Porto canale di Rio Martino tra le Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, per assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Lazio.

Comma 527 (*Finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori*)

Incrementa di 10 milioni per ciascuna annualità 2025 e 2026, la dotazione del fondo istituito presso il MIT per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori. Agli oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Comma 531 (*Autorizzazione di spesa per la diga di Campolattaro*)

Autorizza la spesa complessiva di 36 milioni per gli anni 2025 e 2026 per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo alla diga di Campolattaro previsto dal PNRR, di competenza del MIT.

Comma 532 (*Appalti di lavori*)

Apporta diverse modifiche all'articolo 26 del DL n. 50 del 2022 (DL Aiuti) riguardanti l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31 dicembre 2025:

a) modifica il comma 6-bis:

1) prorogando al 31 dicembre 2025 la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori riguardante le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, con la precisazione che le variazioni da considerarsi sono quelle in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, applicando i prezzi aggiornati annualmente;

2) prevedendo che gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito dello stesso intervento;

3) permettendo l'utilizzabilità da parte delle stazioni appaltanti delle somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale;

4) estendendo anche per il 2025 la possibilità, nei casi di insufficienza delle risorse, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche;

5) prevedendo che, alla luce della possibilità di accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche anche nel 2025, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse per gli aventi diritto siano stabilite con decreto MIT, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025;

b) modifica il comma 6-ter per estendere l'applicabilità delle disposizioni del comma 6-bis anche alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (anziché 31 dicembre 2024);

c) incrementa le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di 200 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026;

d) proroga al 31 dicembre 2025 l'applicabilità delle disposizioni del comma 8, riguardanti l'utilizzo dei prezzi aggiornati da parte delle stazioni appaltanti negli appalti pubblici di lavori, compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi quadro. Estende l'applicabilità delle disposizioni contenute nei primi 4 commi dell'articolo 26 alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore DL 50 del 2022 (18 maggio 2022).

e) proroga al 31 dicembre 2025 l'applicazione dell'incremento del 20% degli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere al 18 maggio 2022.

Comma 538 (Riduzione stanziamento Fondo per la strategia di mobilità sostenibile)

Riduce di 114,8 milioni per il 2029 l'autorizzazione di spesa del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, istituito nello stato di previsione del MIT dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 392 della legge n. 234 del 2021) e finalizzato a prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55".

Commi da 781 a 783 (Interventi infrastrutturali per i comuni costieri calabresi e siciliani)

Il comma 781 autorizza la spesa di 0,5 milioni per il 2025 e di 1 milione per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le esigenze di potenziamento degli interventi infrastrutturali in favore dei comuni costieri capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Calabria con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, con particolare riferimento alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, ai lavori su opere infrastrutturali relativi a edifici pubblici, con particolare riguardo a scuole e asili nido, nonché al potenziamento delle infrastrutture idriche.

Il comma 782 demanda a un decreto del ministro delle infrastrutture di concerto con i ministri dell'economia e dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse, la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e dei termini e delle modalità per il monitoraggio e la rendicontazione.

Il comma 783 reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

➤ ALTRE DISPOSIZIONI

Commi da 201 a 205 (*Istituzione del «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria»*)

Il comma 201 istituisce nello stato di previsione del MIMIT il Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, con una dotazione di 1 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Il comma 202 destina le risorse del Fondo alle PMI fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA Spa in amministrazione straordinaria.

Il comma 203 precisa che il Fondo finanzia l'erogazione di un contributo a fondo perduto, da concedere nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime *de minimis*.

Il comma 204 demanda ad un decreto del ministro delle imprese di concerto con il ministro dell'economia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese destinatarie dei contributi e all'importo massimo del contributo concedibile, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Il comma 205 reca la copertura.

Commi da 386 a 391 (*Misure fiscali per il welfare aziendale*)

Il comma 386 stabilisce che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali per i primi 2 anni dalla data di assunzione, fino a un limite di 5.000 euro annui. Precisa che tale esclusione non rileva ai fini contributivi.

Il comma 387 precisa che le disposizioni di cui al comma 386 si applicano ai lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente l'assunzione e che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

Il comma 388 specifica che le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 386 rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE e si computano anche per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il comma 389 subordina l'applicazione dei commi da 386 a 388 al rilascio da parte del lavoratore al datore di lavoro di una dichiarazione nella quale attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.

Il comma 390 esclude dal concorso alla formazione del reddito, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, fino a un limite di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Eleva il limite a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati fiscalmente a carico. Obbliga i datori di lavoro ad attuare il comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Il comma 391 subordina l'applicazione del limite di 2.000 euro di cui al comma **390** ad una dichiarazione del lavoratore dipendente che specifica di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Commi da 436 a 444 (*Aliquota ridotta dell'imposta sul reddito delle società per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati*)

Il comma 436 prevede che il reddito d'impresa (aliquota IRES) dichiarato da specifiche società ed enti possa essere ridotto di 4 punti percentuali (dal 24% al 20%) qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) accantonamento di una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
- b) destinazione di una quota non inferiore al 30% degli utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A (*Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0*) e B (*Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0*) della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 2016), nonché nell'articolo 38 del DL n. 19 del 2024 (Piano Transizione 5.0), realizzati a decorrere dall'entrata in vigore della legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro. Gli enti beneficiari dell'agevolazione sono: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società e le società cooperative europee; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Il comma 437 indica le seguenti ulteriori condizioni per fruire della riduzione dell'aliquota:

- a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
 - 1) il numero di unità lavorative per anno non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
 - 2) devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) l'impresa non deve aver fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Il comma 438 individua le fattispecie di decadenza dall'agevolazione dell'aliquota IRES ridotta:

- a) nel caso in cui la quota di utile accantonata (comma 436, lettera a), sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento (comma 436, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Il comma 439 esclude la riduzione dell'aliquota per le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Il comma 440 prevede che, qualora le società e gli enti beneficiari partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l'importo su cui spetta l'aliquota del 20% è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini

della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Il comma 441 stabilisce che in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Il comma 442 prevede che gli enti non commerciali e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, possano fruire della riduzione dell'aliquota limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa.

Il comma 443 precisa che ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni precedenti (commi da 436 a 444).

Il comma 444 rinvia a un decreto MEF l'adozione delle disposizioni di attuazione dei commi da 436 a 443, anche al fine di introdurre norme di coordinamento con altre disposizioni dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.

Commi da 445 a 448 (*Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0*)

Il comma 445 apporta diverse modifiche ai commi della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020) recante la disciplina del credito d'imposta Transizione 4.0:

- a) limita la validità del credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (comma 1057-*bis*) al 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- b) abroga il comma 1058-*ter* che riconosceva il credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (*software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni*) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizioni;

Il comma 446 stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni. Il suddetto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il comma 447 disciplina la procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 446, stabilendo che l'impresa trasmette telematicamente al MIMIT una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato. Rinvia a un decreto direttoriale del MIMIT le modifiche necessarie relative al contenuto, alle modalità e ai termini di invio delle comunicazioni.

Il comma 448 definisce la procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta prevedendo che il MIMIT trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito *internet*, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Comma 457 (Fondo per il finanziamento della partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa)

Istituisce presso il MEF un Fondo con una dotazione di 70 milioni per il 2025 e di 2 milioni per il 2026 per l'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.

Comma 461 (Nuova Sabatini)

Integra l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini" di 400 milioni per il 2025, 100 milioni per il 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Commi da 474 a 481 (Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

Il comma 474 istituisce, nell'ambito del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (Fondo 394), le seguenti sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite da Simest Spa ciascuna con contabilità separata:

- a) «Sezione crescita», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni per il 2025, destinata ad acquisire quote minoritarie del capitale di rischio di PMI e imprese a media capitalizzazione, anche in Italia, nonché a concedere finanziamenti soci o sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi sempre di PMI e imprese a media capitalizzazione. Le operazioni seguono i seguenti criteri: sono effettuate a condizioni di mercato, rispettano il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, prevedono il co-investimento con operatori privati alle stesse condizioni o non peggiori. Le imprese beneficiarie sono selezionate dal Comitato agevolazioni;
- b) «Sezione investimenti infrastrutture», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni per il 2025, destinata ad acquisire quote minoritarie del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;
- c) «Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi», per le finalità di utilizzo del Fondo rotativo per le operazioni di *venture capital*.

Il comma 475 affida al Comitato agevolazioni il compito di definire con proprie deliberazioni i termini, le modalità e le condizioni degli interventi relativi alla *Sezione Crescita* e alla *Sezione Investimenti Infrastrutture*, nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui la Simest Spa può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti.

Il comma 476 stabilisce che agli interventi riguardanti le tre nuove sezioni del Fondo non si applica la disposizione riguardante la possibilità, per le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'UE, di fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 6 del DL n. 116 del 2008).

Il comma 477 prevede che la nuova sezione *Venture Capital e Investimenti Partecipativi* subentri automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo per operazioni di *venture capital* (FVC), che viene soppresso, come anche il comitato di indirizzo e rendicontazione.

Il comma 478 abroga la disposizione che ha unificato in un unico fondo rotativo per operazioni di *venture capital* tutti i fondi rotativi gestiti, per conto del MAECI, dalla Simest Spa e destinati ad operazioni di acquisizione di quote di capitale di rischio (*venture capital*) in Paesi non aderenti all'UE, nonché il fondo rotativo, sempre gestito da Simest, per operazioni di *venture capital* in imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica (comma 932 della Legge Finanziaria 2007 – Legge n. 296 del 2006). Apporta una norma di coordinamento per riportare il riferimento alla nuova sezione

“Venture Capital e Investimenti Partecipativi”, e integra il Comitato agevolazioni con un secondo rappresentante del MEF.

Il comma 479 autorizza la Simest ad alimentare le relative sezioni, nell’ambito delle disponibilità del Fondo 394 derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), con il quale è stato rifinanziato il Fondo per la promozione integrata.

Il comma 480 incrementa di 100 milioni per il 2025 la dotazione del Fondo 394.

Il comma 481 provvede agli oneri derivanti dal comma 480 mediante riduzione del Fondo per la promozione integrata.

Commi da 485 a 491 (Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)

Il comma 485 estende al 2025 il credito d’imposta nella ZES unica con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 e fissa a 2.200 milioni per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta.

Il comma 486 stabilisce che gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta per il 2025:

- comunicano all'Agenzia delle entrate – tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025 - l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- trasmettono all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione – tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 - una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata. La comunicazione integrativa reca anche l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione richiesta. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate.

Il comma 487 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni, l’approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Il comma 488, ai fini del rispetto del limite di spesa per il 2025, stabilisce che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Precisa che detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al comma 486, secondo periodo.

Il comma 489 affida allo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 488 il compito di rendere noti, per ciascuna regione della ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese:

- a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 486, secondo periodo;
- b) la tipologia di investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025;
- c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta complessivamente richiesto.

Il comma 490 specifica che, qualora il provvedimento di cui al comma 488 indichi un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo, il MIMIT e le regioni della ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, la possibilità di agevolare gli stessi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il

finanziamento della misura. Affida al MIMIT e alle regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo il compito di definire con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e degli adempimenti richiesti agli operatori economici.

Il comma 491 precisa che per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 485 a 490, si applicano le disposizioni di cui al decreto del ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (*Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli*).

Comma 896 (*Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità*)

Incrementa di 2 milioni per il 2025 il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Comma 897 (*Rifinanziamento del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva*)

Incrementa di 0,9 milioni per il 2025 la dotazione del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva e reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Allegato circ. 2025-018_saec-not_pe